



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 294

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Andreoli, Formaggio, Bet, Cecchetto, Dolfìn, Maino, Rizzotto, Sponda, Vianello, Zecchinato, Pan e Cestaro

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 agosto 2024.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

R e l a z i o n e:

Il legislatore regionale si propone di intervenire, nuovamente, a distanza di alcuni anni, sulla disciplina degli appostamenti, al fine di specificare, esplicitandoli, divieti, limiti e possibilità per la loro realizzazione, senza che questa si sostanzi in forme di, pretesa, modifica del sito.

Oggetto dell'intervento sono gli appostamenti precari e gli appostamenti temporanei, come delineati nel quadro normativo e nella esperienza e tipicità dell'esercizio dell'attività venatoria nel territorio regionale e che si contraddistinguono, i primi - allestibili ad iniziare da un mese prima dell'inizio della stagione venatoria e da rimuovere entro e non oltre un mese dal termine della stessa, salvo condizioni ambientali di non accessibilità - per essere già oggetto per la loro realizzazione di disciplina dettata dall'articolo 20 ter della legge regionale n. 50 del 1993 ed i secondi, anche comunemente detti giornalieri, per venire meno a fine giornata venatoria.

L'intento è, nell'imminenza della stagione venatoria, garantire certezza del diritto, sia per chi pratica l'esercizio venatorio, sia, nel contempo, per gli organi di vigilanza chiamati a presidiare il corretto uso ed assetto del territorio, evitando il determinarsi di situazioni di divergenze interpretative, foriere di possibili contestazioni, di eventuale irrogazione di sanzioni e di conseguente contenzioso.

È indubbia la competenza del legislatore regionale ad intervenire a disciplinare la materia degli appostamenti, nell'ambito e nei limiti delineati dal legislatore statale.

In effetti, si ricorda che già la legge 157 del 1992 non solo espressamente prevede la fattispecie dell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento, ma anche prevede la fattispecie dell'appostamento non fisso, definito temporaneo, e ne delinea la disciplina di realizzazione, prevedendo che sia consentito (articolo 14, comma 13) "a condizione che non si produca modifica di sito".

In ordine ai titoli di competenza del legislatore regionale ad intervenire in materia di appostamenti, non può non richiamarsi anche quanto previsto dagli articoli 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, così come introdotti dall'articolo 7 della legge 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale) che hanno disposto come "l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività.....", con una espressa previsione di attribuzione di competenza alle regioni, così come alle province autonome, ai sensi della quale "le regioni ...definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3 bis"; ed in tal senso il legislatore regionale ha disposto con le proprie leggi regionali n. 20 del 2015 e n. 11 del 2016.

A fronte di tale quadro di riferimento si viene oggi a porre il tema non delle caratteristiche di realizzazione del manufatto dell'appostamento in quanto tale – essendo stata definito, e si ritiene in maniera inequivoca, come la autorizzazione degli appostamenti (art. 20 quater), ovvero la loro comunicazione

(art. 20 ter), ove si conformino, in applicazione alla disciplina statale nella loro realizzazione, nelle misure e dimensionamento, alla tipicità propria di tali manufatti nella esperienza e tradizione dell'esercizio venatorio, costituisce unico titolo abilitativo - ma della, pretesa, modifica del sito cui darebbe luogo la realizzazione e installazione di appostamenti precari e temporanei.

A tal fine si ritiene di delineare, in apposito articolo e relativo allegato esplicativo, ed ai fini venatori anche con previsione di specifica sanzione, ulteriori disposizioni in materia di appostamenti precari e temporanei, al fine di evidenziare:

a) quali opere, strutture e lavori costituirebbero modifica del sito ed in quanto tali vietate nel caso concreto in assenza di titolo,

b) e viceversa, quali azioni, qualora ricorrano nel caso concreto, proprie della realizzazione di tali appostamenti non configurino preparazione del sito in sua modifica, in quanto non realizzano forme di modifica funzionale e permanente di una area e ad uno scopo non contingente, temporaneo ed occasionale, che contraddica o alteri, in forme e misure non reversibili, la vocazione dell'area medesima.

Con un ulteriore articolo si aggiornano le tecniche di individuazione del sito, contemplando espressamente, per la localizzazione dell'appostamento precario - che si ricorda, necessita di comunicazione dell'allestimento al Comune territorialmente competente - in alternativa alla carta in scala 1: 25.000, ovvero alla carta tecnica regionale, le coordinate georeferenziate.

Non solo: si prevede che la comunicazione sia altresì corredata da documentazione fotografica del sito, antecedente alla realizzazione dell'appostamento precario; e così potendo disporre di evidenze oggettive da esibire agli organi di vigilanza, atte a comprovare la non avvenuta realizzazione di opere o apprestamenti tali da configurare forme di non ammessa modificazione del sito.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER
IL PRELIEVO VENATORIO”**

Art. 1 - Modifiche all’articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. All’allegato A) di cui all’articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nel paragrafo “Allegati” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: “o con indicazione delle coordinate di georeferenziazione”;
- b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “documentazione fotografica del sito ante realizzazione dell’appostamento precario”.

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo l’articolo 20 quater della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

“Art. 20 quinquies - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari e temporanei.

1. La preparazione del sito per gli appostamenti precari, e per gli appostamenti temporanei ove richiesta, è consentita nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato C bis alla presente legge.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la violazione delle disposizioni previste nel presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.

Allegato C bis - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari e temporanei

Ai fini del presente articolo, costituiscono modifica di sito le opere, le strutture o i lavori di carattere permanente che non possono essere rimossi al termine dell'utilizzo venatorio dell'appostamento.

Costituiscono altresì modifica di sito le opere che comportano il cambio di destinazione d'uso dei luoghi, i movimenti di terra eseguiti attorno o in prossimità dell'appostamento, lo sradicamento delle piante d'alto fusto e delle ceppale; è vietata la posa a dimora di piante non autoctone, arboree o arbustive.

La potatura degli alberi può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante e in modo da non danneggiare la corteccia. La potatura dei rami secchi può essere sempre eseguita; la potatura dei rami verdi può essere eseguita dal 1° ottobre al 31 marzo; possono inoltre essere eseguiti il taglio dell'erba, delle specie infestanti, invasive o esotiche e il riposizionamento di rami secchi senza comunque danneggiare le alberature.”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 20 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	3
Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	3